

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4780 del 29/11/2016
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Societa' GRANDI RISO S.p.A. con sede legale ed impianto nel Comune di Codigoro (FE), Via Fronte I Tronco n. 20 - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Codigoro n. 23654 del 23.12.2015. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di lavorazione, confezionamento e commercializzazione di riso.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4920 del 29/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 1640/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Società **GRANDI RISO S.p.A.** con sede legale ed impianto nel Comune di Codigoro (FE), Via Fronte I Tronco n. 20 - Protocollo istanza dello SUAP del Comune di Codigoro n. 23654 del 23.12.2015. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **lavorazione, confezionamento e commercializzazione di riso.**

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 18.12.2015, trasmessa dallo SUAP del Comune di Codigoro, assunta al P.G. della Provincia di Ferrara il 31.12.2015, con il n. 86508, presentata allo SUAP del Comune di Codigoro in data 23.12.2015, dalla Società GRANDI RISO S.p.A., nella persona di Fabrizio Scuri in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento nel Comune di Codigoro (FE), Via Fronte I Tronco n. 20, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di lavorazione, confezionamento e commercializzazione di riso;
- Considerato che la suddetta istanza viene presentata dalla Società per il rinnovo del titolo abilitativo in merito alle emissioni in atmosfera e per l'impatto acustico, dichiarando che l'attività non necessita del titolo abilitativo riguardante gli scarichi idrici;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
la L.R. n. 5/06;
la L.R. 21/2012;
la L. 447/95;
- Visti altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- Considerato che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Visto il verbale della prima seduta della Conferenza dei Servizi (CdS) tenutasi in data 03.03.2016, nell'ambito della quale sono state chieste integrazioni in merito alle emissioni in atmosfera, al rumore e agli scarichi idrici e visti in particolare:
 - * la nota, del Comune di Codigoro (Prot. n. 4093/2016), allegata al verbale, con cui ha trasmesso la comunicazione del CADF S.p.A. (Prot. n. 2016/4338 del 16.02.2016) in merito alla conformità dello scarico in pubblica fognatura delle sole acque reflue domestiche e con cui comunica di rimanere in attesa della documentazione integrativa richiesta alla Ditta in merito alla matrice rumore come da nota Arpae-ST (Prot. n. 618 del 28.01.2016) e del Nulla Osta dell'Azienda USL;
 - * la richiesta di integrazioni di Arpae-ST (Prot. n. PGFE/2016/1672 del 24.02.2016) in merito alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici;
 - * la richiesta di integrazioni formulata dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
- Visto il verbale della seconda seduta della Conferenza dei Servizi (CdS) tenutasi in data 14.07.2016, nell'ambito della quale, in particolare:
 - * in merito agli scarichi idrici si è rilevato che nella relazione tecnica di Arpae-ST Prot. n. PGFE/2016/5889 del 13.06.2016, riguardante le acque di scarico e le emissioni in atmosfera, è stata evidenziata la necessità *di effettuare un trattamento in continuo di tutte le acque del piazzale da convogliare direttamente nella vasca di "prima pioggia" e quindi scaricate nel fossato, eliminando il previsto pozzetto ripartitore;*
 - * a tal proposito la Ditta ha dichiarato che l'impianto descritto nella relazione integrativa presentata, riguardante un sistema di decantazione delle acque di prima pioggia con presenza di pozzetto scolmatore e scarico separato delle acque di seconda pioggia, non è stato correttamente descritto in quanto, in realtà, il sistema di trattamento è in continuo, ma con il mantenimento del pozzetto

“ripartitore”, indicato in planimetria, in quanto lo stesso entrerebbe funzione solo in caso di eventi meteorici eccezionali;

* si è riscontrato che la documentazione integrativa prodotta relativa alle emissioni in atmosfera è risultata in parte imprecisa e non corretta;

e pertanto si è ritenuto di richiedere al SUAP del Comune di Codigoro, di predisporre un preavviso di diniego al rilascio dell' AUA, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, in quanto la ditta nella stessa CdS “propone un impianto di scarico diverso da quello indicato nell'istanza”;

- Vista la nota del SUAP del Comune di Codigoro Prot. n. 13106 del 14.07.2016 (Prot. Arpae n. PGFE/2016/7419 del 14.07.2016), allegata al verbale della CdS del 14.07.2016 , con cui ha trasmesso il Nulla Osta con disposizioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 447/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e relativi regolamenti attuativi del 13.07.2016;
- Vista la nota del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, allegata al verbale della CdS del 14.07.2016, con la quale esprime il proprio parere favorevole Prot. n. 10569 del 06.07.2016 (Prot. Arpae n. PGFE/2016/7086 del 07.07.2016), allo scarico nello Scolo Boschetta delle sole acque meteoriche provenienti dall'area dell'impianto e chiede di trasmettere a completamento della documentazione già presentata, “una nuova planimetria dell'area riportante il percorso delle acque meteoriche dall'uscita dell'impianto fisso all'immissione nello Scolo Boschetta, punto di effettiva autorizzazione da parte dello scrivente Consorzio”;
- Visto il Preavviso di Diniego ex art. 10-bis, L.241/90, Prot. n. 13911 del 27.07.2016 comunicato alla Ditta dal Comune di Codigoro, acquisito al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/7949 del 27.07.2016, per la seguente motivazione: “la documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica Ambientale è risultata carente ed incompleta ed in parte non corrispondente allo stato di fatto e di progetto e, inoltre, la Ditta propone un impianto di scarico idrico diverso da quello indicato in istanza”;
- Viste le memorie presentate dalla Ditta a seguito del Preavviso di Diniego, trasmesse dal Comune di Codigoro con la nota Prot. n. 14764/2016 e acquisite al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/8615 del 12.08.2016;
- Vista la nota del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara Prot. n. 13047 del 02.09.2016, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/9323 del 02.09.2016, con la quale conferma il proprio parere favorevole Prot. n. 10569/2016 sopra citato, segnalando “la necessità di ricevere la planimetria dell'area già richiesta, su Carta Tecnica Regionale, aerofotogrammetria o vista satellitare, riportante il percorso delle

acque meteoriche dall'uscita dell'impianto fino all'immissione nello Scolo Boschetta, punto di effettiva autorizzazione da parte dello scrivente Consorzio”;

- Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta con la nota del 09.09.2016 (Prot. Arpae n. PGFE/2016/9665 del 14.09.2016) e con la nota del 09.09.2016 (Prot. Arpae n. 9666 del 14.09.2016);
- Vista la relazione tecnica di Arpae-ST Prot. n. PGFE/2016/10010 del 21.09.2016, con la quale, vista la documentazione integrativa e rilevando che *la Ditta appronterà un sistema di trattamento in continuo delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dello stabilimento tramite decantazione dei reflui in apposita vasca dalla capacità di 880 mc. e scarico finale con apposito pozzetto di campionamento nel corpo idrico superficiale Scolo Boschetta*, non evidenzia elementi di carattere ambientale ostativi al rilascio dell'autorizzazione allo scarico industriale (S1) nel corpo idrico Scolo Boschetta, (costituito dalle acque di dilavamento dei piazzali ai sensi delle DGR 286/05 e 1860/06), nel rispetto dei limiti della Tab. 3, All. 5 del D.Lgs 152/06, tabella acque superficiali;
- Vista la nota del SUAP del Comune di Codigoro Prot. n. 17564/2016, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/10196 del 27.09.2016, con cui ha trasmesso la documentazione presentata dalla Ditta con le note del 09.09.2016 precedentemente indicate;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli

incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Codigoro alla Società **GRANDI RISO S.p.A.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale con sede legale ed impianto nel Comune di Codigoro (FE), Via Fronte I Tronco n. 20, codice fiscale e p.IVA n. 01571620382, per l’esercizio dell’attività di **lavorazione, confezionamento e commercializzazione di riso.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Arpae
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l’esercizio dell’attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nello Scolo Boschetta, scarico industriale costituito dalle acque di dilavamento dei piazzali ai sensi della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, è quello contrassegnato con i simbolo **S1**, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;

2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, all. 5, tabella acque superficiali di cui alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
3. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
4. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo;
5. Il controllo va effettuato in un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte di ogni scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
6. Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
7. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
8. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
9. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
10. Il Gestore deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale

11. Nel caso in cui il pozzetto di ispezione e controllo non abbia le caratteristiche indicate al punto 6., la Ditta è tenuta ad effettuare l'adeguamento dello stesso, entro 120 giorni dal rilascio del presente atto da parte del SUAP.

In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE, e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate;

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"** e denominate **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20** ed **E21**;
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 Essiccazione OLMIA	E2 Essiccazione OLMIA	E3 Essiccazione OLMIA	E4 Essiccazione OLMIA
Portata (Nm ³ /h)	40.000	40.000	40.000	40.000
Durata (h/giorno)	8	8	8	8
Altezza minima (m)	7	7	7	7
Inquinanti (mg/Nm ³)	-	-	-	-
Materiale particolare	20	20	20	20
Ossido di Azoto (espressi come NO ₂)	350	350	350	350
Ossido di Zolfo (espressi come SO ₂)	35	35	35	35
Sistema di abbattimento	--	--	--	--

EMISSIONI	E5 Essiccazione OLMIA	E6 Essiccazione OLMIA	E7 Essiccazione OLMIA	E8 Essiccazione OLMIA	E9 Essiccazione OLMIA
Portata (Nm ³ /h)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Durata (h/giorno)	8	8	8	8	8
Altezza minima (m)	7	7	7	7	7
Inquinanti (mg/Nm ³)					
Materiale particolare	20	20	20	20	20
Ossido di Azoto (espressi come NO ₂)	350	350	350	350	350

Ossido di Zolfo (espressi come SO ₂)	35	35	35	35	35
Sistema di abbattimento	--	--	--	--	--

I valori di emissione per le emissioni **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8** ed **E9** si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.

EMISSIONI	E10 Pulitrice	E11 Pulitrice
Portata (Nm ³ /h)	8.800	8.800
Durata (h/giorno)	8	8
Altezza minima (m)	6	16
Inquinanti (mg/Nm ³)		
Materiale particolare	20	20
Sistema di abbattimento	Ciclone	Ciclone

EMISSIONI	E12 Essiccatoio RAVARO	E13 Essiccatoio RAVARO	E14 Essiccatoio RAVARO
Portata (Nm ³ /h)	30.000	30.000	30.000
Durata (h/giorno)	8	8	8
Altezza minima (m)	16	16	16
Inquinanti (mg/Nm ³)			
Materiale particolare	20	20	20
Ossido di Azoto (espressi come NO ₂)	350	350	350
Ossido di Zolfo (espressi come SO ₂)	35	35	35
Sistema di abbattimento	--	--	--

I valori di emissione per le emissioni **E12, E13** ed **E14** si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.

EMISSIONI	E15 Silos pula chiara	E16 Pileria farine scuri	E17 Spietatrice	E18 Pileria farina pula
Portata (Nm ³ /h)	150	4.700	2.200	7.700
Durata (h/giorno)	8	8	8	8
Altezza minima (m)	15	9	12	9

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10	10	10
Sistema di abbattimento	Ciclone	Filtro a tessuto	Ciclone	Filtro a tessuto

EMISSIONI	E19 Essiccatore STRAHL	E20 Essiccatore STRAHL	E21 Pulitrice verde
Portata (Nm ³ /h)	60.000	60.000	30.000
Durata (h/giorno)	8	8	8
Altezza minima (m)	15	15	8

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	20	20	10
Ossido di Azoto (espressi come NO ₂)	350	350	--
Ossido di Zolfo (espressi come SO ₂)	35	35	--
Sistema di abbattimento	--	--	Ciclone Filtro a tessuto

I valori di emissione per le emissioni **E19** ed **E20** si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20** ed **E21** con **frequenza almeno annuale**.

3. **Per un migliore mantenimento dell'efficienza degli essiccatoi OLMIA**, onde evitare la produzione di emissioni diffuse, si prescrive alla Ditta di effettuare una manutenzione periodica, atta a mantenere sempre efficienti gli impianti di essiccazione;
4. **Per le eventuali emissioni diffuse** prodotte dalle fasi di produzione, trasporto, carico/scarico e stoccaggio di materiale polverulento, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti e le cautele possibili al fine di limitarne la dispersione;
5. La Ditta dovrà comunicare l'attivazione degli impianti ad ogni inizio campagna al SUAP del Comune di Codigoro e all'Arpae di Ferrara;
6. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore

dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

7. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
8. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"**.
9. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
10. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
11. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dallo accertamento;
12. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale, comprese le operazioni di cui al punto 3.;
13. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più

breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. Non essendo stato caratterizzato acusticamente l'intero impianto al momento di massimo esercizio, si dovrà provvedere alla verifica dell'impatto acustico, in concomitanza con il periodo di massima lavorazione, dando comunicazione al Comune di Codigoro e all'Arpae di Ferrara dell'inizio delle misurazioni, provvedendo poi ad inviare al Comune di Codigoro e all'Arpae di Ferrara, entro 30 giorni dalla sua effettuazione, la Valutazione di Impatto Acustico comprovante il rientro nei limiti normativi;
2. Nell'ipotesi che i risultati ottenuti evidenzino il superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, si dovrà presentare un piano di rientro riportante idonee misure di bonifica acustica che verrà nuovamente vagliato dal Comune di Codigoro e che costituirà necessariamente modifica della presente autorizzazione.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Codigoro una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Codigoro, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al servizio Ambiente dello stesso Comune e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

ALLEGATO A

SCARICHI IDRICI

ALLEGATO B

EMISSIONI IN ATMOSFERA

ALLEGATO C

Punto 7 Rapporto ISTISAN 91/41

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.